



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Vittoria FRANCO, AMATI, BASSOLI, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, CHITI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, Leopoldo DI GIROLAMO, FIORONI, FONTANA, GRANAIOLA, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, PASSONI, PINOTTI, SOLIANI, VIMERCATI e VITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2008

Misure per la prevenzione della violenza di genere
e per la tutela delle vittime

ONOREVOLI SENATORI. - La violenza è la prima causa di morte delle donne fra i sedici e i cinquanta anni. Fa vittime più delle malattie, più degli incidenti e non conosce confini di appartenenza sociale o di livelli culturali e di istruzione.

La violenza si trova in tutti gli ambienti sociali e viene esercitata nella stragrande maggioranza dei casi fra le mura domestiche, nel luogo considerato più sicuro: la famiglia. Gli autori degli episodi di violenza sono in massima parte le persone a loro più vicine: mariti, conviventi, fidanzati, parenti, colleghi. In qualche periodo la frequenza di omicidi è tale da far pensare a un vero e proprio femminicidio, a un desiderio più o meno inconscio degli uomini di continuare ad affermare la propria superiorità con la prevaricazione, punendo la donna che non sta al suo posto, distruggendone la personalità con la violenza fisica e psicologica.

Chiunque vi sia entrato in contatto difficilmente può rimuovere il dolore, lo sconcerto, lo smarrimento di una donna che ha subito violenza e che non sa se mai riuscirà a ripartire e a riprendere in mano la sua vita. Poter disporre di un luogo dove cercare e trovare solidarietà, assistenza, sostegno per ritrovare se stesse e riacquistare dignità, autostima, fiducia deve essere una conquista di civiltà. Per questo riteniamo che sia urgente una legge che riconosca la funzione preziosissima dei centri antiviolenza.

Sono tante le donne che prestano la loro opera nei centri, che mettono a disposizione passione, professionalità, amicizia, capacità di accoglienza. È grazie a loro se tante donne hanno trovato e ritrovano il filo della loro esistenza e riacquistano la forza di guardare con fiducia al loro futuro. Svolgono assistenza legale e psicologica, accompagna-

mento nel percorso di recupero dell'autoestima delle donne colpite, nella ricerca di un lavoro perché possano guadagnare autonomia anche economica, promuovono un'attività importantissima e delicatissima che è la formazione del personale di accoglienza e assistenza, promuovono campagne per la prevenzione. Lo fanno il più delle volte a titolo gratuito, spesso con scarsa considerazione e con scarso o nessun sostegno da parte degli enti locali, soprattutto al Sud dove alcuni centri rischiano la chiusura per mancanza di risorse. Noi vogliamo che i centri siano sostenuti anche con un fondo nazionale e con risorse certe in attuazione anche di quanto prevede la Dichiarazione dell'ONU del 1993: «I governi dovrebbero» includere nel budget adeguate risorse per le loro attività relative all'«eliminazione della violenza contro le donne». Vogliamo che sempre più donne denuncino la violenza subita. Sono, infatti, ancora pochissime - intorno al 5 per cento - quelle che hanno la forza di farlo. Le altre hanno paura, vergogna, talvolta semplicemente si sentono nell'impossibilità di decidere perché il maltrattamento è mischiato all'amore. Preferiscono tacere, trincerarsi nel silenzio. Noi vogliamo che si sentano più tutelate e sostenute, che rompano il silenzio ed escano dalla solitudine anche con l'aiuto di centri sicuri. Ne va del diritto al rispetto della loro dignità. È proprio il caso di richiamare due documenti dell'ONU che hanno fatto fare un passo avanti anche sul piano della civiltà giuridica. Il primo è la Dichiarazione dell'ONU, approvata a Vienna nel 1993, che recita: «I diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali (...). La violenza di genere e tutte le forme di molestie e sfruttamento

sessuale, incluse quelle derivanti da pregiudizi culturali e da traffici internazionali, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana e devono essere eliminate». Il secondo è la Piattaforma d'azione di Pechino, del 1995 in cui si afferma che la violenza contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace. La violenza contro le donne viola, indebolisce o vanifica il godimento da parte delle donne dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali. Sono due documenti che hanno segnato un punto di non ritorno sulla strada del riconoscimento della gravità della violenza contro le donne e del necessario impegno degli Stati e delle comunità nel contrastarla con ogni mezzo nel nome della dignità e del valore della persona umana femminile.

Il presente disegno di legge intende riconoscere ai centri antiviolenza uno *status* giuridico proprio e specifico, corrispondente al loro valore sociale e alla loro importanza nel contesto delle attività di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e soprattutto nell'ambito della tutela delle vittime di violenza o abusi.

A tal fine, si prevedono le seguenti misure:

stanziamento di ulteriori risorse (derivanti anche dai proventi delle confische o delle sanzioni irrogate per delitti contro la libertà sessuale, la famiglia o la personalità individuale) per il fondo di finanziamento del Piano contro la violenza alle donne istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria per il 2008), destinate esclusivamente al funzionamento, all'espansione alla valorizzazione delle attività dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;

tipizzazione delle funzioni e delle finalità dei centri antiviolenza, quali attività di consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle vittime di violenza od abusi, nonché di orientamento alla scelta dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, ov-

vero delle case-rifugio di cui eventualmente avvalersi, seguendone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo, nonché mettendo a disposizione delle donne che non comprendano la lingua italiana un mediatore culturale per comunicare con il personale dei centri. Si attribuiscono ai centri anche funzioni di informazione e sensibilizzazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza, prevedendosi inoltre che i centri svolgano anche attività formative e culturali per il contrasto di tali fenomeni e che conducano attività di rilevazione e di monitoraggio degli atti di violenza e discriminazione commessi nell'ambito del territorio di riferimento, fornendo relativi dati agli Osservatori regionali, ove costituiti;

riconoscimento ai centri antiviolenza della piena autonomia gestionale e regolamentare, prevedendosi che l'attività dei centri sia organizzata attraverso convenzioni tra i comuni e una o più organizzazioni di donne che abbiano tra i propri scopi statuari e quale contenuto prioritario della propria attività la lotta alla violenza contro le donne, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possano dimostrare di disporre di personale adeguatamente formato per tali compiti. Si dispone inoltre che i centri si costituiscano in rete, tramite protocolli d'intesa, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati; con i servizi socio-assistenziali e sanitari; con i servizi di assistenza legale e alloggiativa e per il lavoro e la formazione; con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato. I centri si dotano del personale necessario al proprio funzionamento in relazione al *target* cui sono diretti i servizi, salvaguardando gli *standard* di preparazione professionale richiesti, e di professionalità specifiche anche esterne ai centri stessi;

tipizzazione delle funzioni e delle finalità delle case-rifugio, definite quali centri, anche ad indirizzo riservato, per l'acco-

glienza temporanea e il sostegno delle donne vittime di violenza o abusi. Si prevede che i centri antiviolenza e le case-rifugio operino in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone assistite, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici. Si precisa inoltre che, indipendentemente dalle metodologie d'intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori, la formazione delle diverse figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza alle donne, riconoscendone la pluralità di dimensioni, cause e conseguenze, facendo tra l'altro riferimento ai saperi di genere;

istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato nazionale antiviolenza, per la valutazione dei servizi e delle attività di contrasto alla violenza sulle donne. Il Comitato nazionale antiviolenza è costituito da esperti nei diversi aspetti della violenza alle donne, indicati dai Ministri responsabili dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché da membri del Coordinamento nazionale dei centri, istituito dallo stesso disegno di legge all'articolo 6. Il Comitato predispone, sulla base delle linee-guida internazionali contenute nel rapporto finale del programma Daphne II (2004-2008), progetto *Women Against Violence Europe* (Wave), le linee-guida nazionali, sulla cui base le regioni definiscono i criteri e le modalità di accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Il Comitato nazionale antiviolenza valuta periodicamente la qualità e l'efficacia dell'attività dei centri antiviolenza, delle case-rifugio, dei servizi e delle attività di contrasto delle fenomenologie di violenza, in relazione alle fina-

lità di sensibilizzazione, prevenzione e reintegrazione attribuite ai centri;

istituzione del Registro e del Coordinamento nazionali dei centri antiviolenza; quest'ultimo costituito dai rappresentanti dei centri antiviolenza nonché dei comuni e delle province che hanno provveduto alla realizzazione dei centri medesimi. Al Registro possono iscriversi i centri antiviolenza accreditati a livello territoriale che dimostrino tra l'altro l'avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e il possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente l'accoglienza delle donne e dei minori che subiscano violenza, nonché di eventuali ospiti, senza fine di lucro; la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; la predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; la tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; lo svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro; nonché di non avere rappresentanti legali che abbiano subito condanne, passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che abbiano rivestito la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e di servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

possibilità per i centri iscritti di presentare progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché di reintegrazione personale e sociale delle donne, al fine di ottenere finanziamenti statali;

ricomprensione, all'interno dei livelli essenziali delle prestazioni di accoglienza e

socio-assistenziali, delle seguenti attività: informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza e i diritti di assistenza e di soccorso delle persone che subiscono violenza; istituzione di centri antiviolenza; istituzione di case-rifugio per l'accoglienza temporanea alle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo riservato, cui attribuire le competenze nell'ambito della progettazione dei percorsi di reintegrazione personale e sociale; formazione di personale specializzato ai fini del riconoscimento e del trattamento delle fenomenologie della violenza interpersonale e di genere; integrazione e operatività di rete con i servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali; stabilità e continuità dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali pubblici, privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni; previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione e di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali; inserimento delle vittime di violenza nelle case-rifugio, anche ad indirizzo riservato, per un periodo limitato qualora sia nociva la permanenza in famiglia;

riconoscimento della possibilità, per il centro che abbia assistito la vittima di violenza sessuale, maltrattamenti, tratta e altri delitti contro la personalità individuale o contro la famiglia o la libertà sessuale, di costituirsi nel giudizio penale;

estensione della sfera di applicazione del permesso di soggiorno *ex* articolo 18

del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche alle vittime di violenza o abuso sessuali, ovvero di maltrattamenti in famiglia.

Com'è evidente, si tratta di misure innovative, che potrebbero contribuire in misura rilevante a riconoscere ai centri anti-violenza il ruolo, la funzione e il valore loro propri, migliorando lo *standard* di tutela delle donne vittime di ogni forma di violenza, nonché le relative forme di prevenzione. Da questa esigenza muoveva del resto anche la mozione n. 1-00068, presentata dal Gruppo PD al Senato in data 26 novembre 2008, nella quale si impegna tra l'altro il Governo a valorizzare la funzione dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, destinando a tali strutture finanziamenti sufficienti rispetto ai loro compiti, tipizzandone tra l'altro funzioni e finalità, nonché mettendo a disposizione delle donne che non comprendano la lingua italiana un mediatore culturale per comunicare con il personale dei centri.

Il presente disegno di legge costituisce uno sviluppo ulteriore di questa mozione ampliandone temi e proposte, ma mantenendo come obiettivo prioritario quello della valorizzazione dei centri antiviolenza quali istituti indispensabili per la tutela delle vittime di abusi e violenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Campagne di informazione
e di sensibilizzazione)*

1. Le amministrazioni statali, nell'ambito delle proprie risorse e competenze e avuto riguardo al Piano contro la violenza alle donne di cui al comma 463 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, realizzano interventi di informazione e di sensibilizzazione, anche acquisendo il parere dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui al comma 1261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di prevenire ogni forma di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulle relazioni tra autore e vittima del reato.

Art. 2.

(Statistiche sulla violenza)

1. Nel titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. - *(Statistiche sulla violenza)*.
- 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e sui maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».

Art. 3.

(Funzioni dei centri antiviolenza)

1. Ai fini della presente legge, per centri antiviolenza si intendono i servizi polifunzionali territoriali, di intervento precoce e di sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale, in favore delle vittime di ogni forma di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulle relazioni tra autore e vittima del reato, siano esse italiane o straniere, comunque presenti sul territorio dello Stato.

2. I centri antiviolenza offrono l'iniziale consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle vittime di cui al comma 1, orientandole nella scelta dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, ovvero delle case-rifugio di cui eventualmente avvalersi, seguendone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo, nonché mettendo a disposizione delle persone di cui al comma 1 che non comprendano la lingua italiana un mediatore culturale per comunicare con il personale dei centri medesimi. Nel caso in cui la richiesta di assistenza provenga da un minorenni, i centri antiviolenza danno tempestiva comunicazione al tribunale per i minorenni competente per territorio, provvedendo al fine di assicurare al minore ogni forma di assistenza, tutela e protezione, nel suo superiore interesse.

3. Al fine di prevenire ogni forma di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulle relazioni tra autore e vittima del reato, i centri antiviolenza svolgono attività di informazione e sensibilizzazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza e delle discriminazioni, nonché attività formative e culturali per il contrasto di tali fenomeni; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio degli atti di violenza e discriminazione commessi nell'ambito del territorio di

riferimento e redigono rapporti periodici dell'attività espletata.

4. I centri antiviolenza sono gestiti attraverso convenzioni tra gli enti locali e una o più organizzazioni di donne che abbiano tra i propri scopi statutari e quale contenuto prioritario della propria attività la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possano dimostrare di disporre di personale adeguatamente formato per tali compiti. Nelle convenzioni sono descritti gli *standard* professionali dei servizi, l'organico e la qualificazione professionale del personale che opera nei centri.

5. I centri antiviolenza si costituiscono in rete, tramite protocolli d'intesa, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati; con i servizi socio-assistenziali e sanitari; con i servizi di assistenza legale e alloggiativa e per il lavoro e la formazione; con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato. I centri si dotano del personale necessario al proprio funzionamento in relazione al *target* cui sono diretti i servizi, salvaguardando gli *standard* di preparazione professionale richiesti, e di professionalità specifiche anche esterne ai centri stessi.

6. Ai centri è garantita l'autonomia nella gestione. Ogni centro è retto da un autonomo regolamento interno.

Art. 4.

(Funzioni delle case-rifugio)

1. Ai fini della presente legge, per case-rifugio si intendono i centri, anche ad indirizzo riservato, per l'accoglienza temporanea e il sostegno delle donne nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Nel caso in cui la richiesta di assistenza provenga da un minorenni, le case-rifugio danno tempestiva comunicazione della ri-

chiesta medesima, ove ne sussistano i requisiti, al tribunale per i minorenni competente per territorio, provvedendo al fine di assicurare al minore ogni forma di assistenza, tutela e protezione, nel suo superiore interesse.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone assistite, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

4. Indipendentemente dalle metodologie d'intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori, la formazione delle diverse figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza e delle discriminazioni, riconoscendone la pluralità di dimensioni, cause e conseguenze, facendo tra l'altro riferimento ai saperi di genere.

Art. 5.

(Comitato nazionale antiviolenza)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza, il Comitato nazionale antiviolenza, per la valutazione dei servizi e delle attività di contrasto alla violenza sulle donne, sui minori e sulle persone di diverso orientamento sessuale. Il Comitato nazionale antiviolenza è costituito da esperti nei diversi aspetti della violenza alle persone, indicati dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal sottosegretario di Stato con delega per le politiche per la famiglia, dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito ai sensi

dell'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, nonché da membri del Coordinamento di cui all'articolo 6 della presente legge. Le modalità e i criteri di selezione degli esperti di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato predispose, sulla base delle linee-guida internazionali contenute nel progetto della Commissione europea *Women Against Violence Europe* (Wave), le linee-guida nazionali di cui al presente comma, sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri e le modalità di accreditamento dei centri anti-violenza e delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Il Comitato nazionale anti-violenza valuta periodicamente la qualità e l'efficacia dell'attività dei centri anti-violenza, delle case-rifugio, dei servizi e delle attività di contrasto delle fenomenologie di violenza, in relazione alle finalità di sensibilizzazione, prevenzione e reintegrazione previste dalla presente legge. Il Comitato nazionale anti-violenza redige altresì un rapporto periodico sulle politiche nazionali di contrasto della violenza e offre alle regioni e agli enti territoriali consulenza per la valutazione dei servizi territoriali che si occupano delle fenomenologie della violenza.

2. La formazione integrata delle figure professionali, la competenza nel riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere, l'adeguata durata dell'esperienza e dei servizi offerti nell'accoglienza e nell'intervento precoce nonché la redazione di rapporti periodici sulle attività svolte costituiscono prerequisiti per l'accreditamento dei centri anti-violenza e delle case-rifugio per l'accoglienza temporanea delle persone che subiscono violenza.

Art. 6.

*(Registro nazionale dei centri antiviolenza
e Coordinamento nazionale
dei centri antiviolenza)*

1. Al fine di promuovere le attività di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere nonché di incentivare l'uso delle buone pratiche a livello nazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle strutture di competenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro nazionale dei centri antiviolenza, di seguito denominato «Registro», a cui possono iscriversi i centri antiviolenza accreditati a livello territoriale, con le modalità e attraverso le procedure previste dal comma 2.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono stabilite le procedure per l'iscrizione nel Registro e le modalità per documentare il possesso da parte dei centri antiviolenza dei seguenti requisiti necessari ai fini della medesima iscrizione:

a) accreditamento sulla base della verifica delle funzioni espletate, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4;

b) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente l'accoglienza delle donne e dei minori che subiscano violenza, nonché di eventuali ospiti, senza fine di lucro;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati e delle altre entrate; tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia

di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione nel registro;

f) non avere rappresentanti legali che abbiano subito condanne, passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che abbiano rivestito la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e di servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Il Registro è aggiornato annualmente, anche con la cancellazione dei centri antiviolenza per i quali sono venuti meno i requisiti necessari per l'iscrizione stabiliti dal comma 2.

4. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della struttura di competenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Coordinamento nazionale dei centri antiviolenza, costituito dai rappresentanti dei centri antiviolenza nonché dei comuni e delle province che hanno provveduto alla realizzazione di centri antiviolenza.

Art. 7.

(Programmi a tutela delle vittime di violenza e discriminazione)

1. Le regioni, gli enti locali e i centri antiviolenza iscritti nel Registro, possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché

di reintegrazione personale e sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. I programmi di cui al comma 1 possono riguardare altresì il soddisfacimento, almeno per il periodo di durata del processo penale, delle esigenze alloggiative, del reinserimento lavorativo e sociale della donna nonché degli eventuali figli minori.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di cui al comma 1 sono definiti con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Livelli essenziali delle prestazioni di accoglienza e socio-assistenziali, nonché di ospitalità in favore delle vittime di violenza e discriminazione)

1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di accoglienza e socio-assistenziali, nonché di ospitalità in favore delle persone di cui all'articolo 3, comma 1, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per le pari opportunità e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni:

a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza e i diritti di assistenza e di soccorso delle persone che subiscono violenza;

b) l'istituzione di centri antiviolenza, con personale formato anche a riconoscere le cause precoci della violenza che, sul piano sociale e culturale, sono riconducibili alle disuguaglianze di genere, operanti come servizi di accoglienza e di intervento precoce, in grado di svolgere attività di ascolto, di in-

tervento e di sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale, di indirizzare, orientare e accompagnare le persone che subiscono violenza nella rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali nonché alle case-rifugio e di affiancare tali persone nel rapporto con le istituzioni e con le altre agenzie territoriali operanti ai medesimi fini;

c) l'istituzione di case-rifugio per l'accoglienza temporanea alle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo riservato, cui attribuire le competenze nell'ambito della progettazione del percorso di reintegrazione personale e sociale di cui alla lettera *b*);

d) la formazione di personale specializzato ai fini del riconoscimento e del trattamento delle fenomenologie della violenza interpersonale, di genere e delle discriminazioni fondate sull'identità di genere o sulle relazioni tra autore e vittima, con adeguata formazione all'approccio interculturale nonché al riconoscimento delle cause della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere, anche per i servizi cui siano attribuite competenze socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza, operanti in rete con i centri antiviolenza e con le case-rifugio;

e) l'integrazione e l'operatività di rete con i servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali qualora ne esistano diversi con competenze ripartite, nonché con le organizzazioni di donne di cui al comma 4 dell'articolo 3;

f) la stabilità e la continuità dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali pubblici, privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione e di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;

h) nei casi nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle persone che subiscono violenza nelle case-rifu-

gio, anche ad indirizzo riservato, per un periodo limitato.

Art. 9.

(Destinazione a fini sociali delle somme derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie e finanziamento dei centri anti-violenza e delle case rifugio)

1. Il fondo di cui al comma 463 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente integrato con le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II, di cui all'articolo 570 del codice penale, nonché dai proventi della confisca disposta, ai sensi degli articoli 240 ovvero 600-*septies* del medesimo codice, nell'ambito di procedimenti per taluno dei delitti previsti dalle Sezioni I e II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, ad eccezione degli articoli da 605 a 609 del codice penale, nonché con uno stanziamento pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Tali somme integrative sono destinate al funzionamento, all'espansione e alla valorizzazione delle funzioni dei centri anti-violenza e delle case-rifugio accreditati ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, e in particolare dei centri e delle case-rifugio dotati di minori risorse.

2. Il Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno stabilisce annualmente previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle somme integrative di cui al comma 1.

Art. 10.

*(Modifiche al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286)*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «di un procedimento», sono inserite le seguenti: « per taluno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale ovvero dagli articoli 572, 581, 582, 583-*bis*, e da 609-*bis* a 609-*octies* del medesimo codice, ovvero» e dopo le parole: « per effetto dei tentativi di sottrarsi» sono inserite le seguenti «alla violenza o agli abusi, ovvero».

Art. 11.

*(Modifiche alla legge 8 novembre 2000,
n. 328)*

1. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 2, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

«*e-bis*) misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale e di maltrattamenti che consentano anche l'allontanamento dal nucleo familiare quando ciò si renda necessario».

Art. 12.

(Intervento in giudizio)

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, ovvero dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, il centro antiviolenza o la casa-rifugio che prestano assistenza alla persona offesa possono inter-

venire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 6 comma 4, 9, 10 e 11, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2.

2. All'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 16, il numero: «5,5» è sostituito con il seguente: «6,5».

